

N° 14/2024 SENT.
N° 9/2024 R.G. Lig. Cant. CCTI
N° 169/2024 CRON
N° 14/2024 REP.
N° 16/2024 R.G. PROC. UNIT CCII
SENT DEP TELEMATICAMENTE
25/06/2024

Ist. n. 1 dep. 13/06/2024
Sent. n. 14/2024 pubbl. il 25/06/2024
Rep. n. 14/2024 del 25/06/2024

16/2024

TRIBUNALE DI SONDRIO
Sezione Unica Civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori:

Dott. Barbara Licitra	Presidente Relatore
Dott. Francesca Riccardi	Giudice
Dott. Maria Martina Marchini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da

Elisabetta Toma, C.F. TMOLBT76D52E507L, nata a Lecco il 12 aprile 1976 e residente a Talamona (SO), Via Erbosta n. 164, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti telematicamente allegata al presente atto, dall'Avv. Luca Muffatti

visto il ricorso con il quale **Elisabetta Toma** ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Sondrio;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

F) ai sensi dell'art. 270, co. 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, con ogni conseguente effetto di legge sui pignoramenti e cessioni del quinto in essere gravanti sullo stipendio del debitore; in tal senso, anche ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, occorre dare atto che ogni pignoramento del quinto dello stipendio o eventuali altri pignoramenti o cessioni sono



inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, in continuità con quanto già espresso dalla giurisprudenza nella vigenza della L. n. 3/2012 (Trib. Verona del 20.09.2022); ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata di **Elisabetta Toma**, C.F. TMOLBT76D52E507L, nata a Lecco il 12 aprile 1976 e resi-dente a Talamona (SO), Via Erbosta n. 164, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti telematicamente allegata al presente atto, dall'Avv. Luca Muffatti

NOMINA

Giudice delegato la Dott.ssa Barbara Licitra ;

NOMINA

liquidatore il Dott. BRUNO GARBELLINI, soggetto già nominato organismo di composizione della crisi;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese; ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

manda il liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4, lett. b) CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Riserva all'esito della istanza che verrà presentata, con motivazione dettagliata ed analitica, dall'organismo di composizione della crisi, la determinazione delle sostanze che non verranno messe a disposizione della procedura.

Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data 20.6.24.

Il Presidente relatore

Dott. Barbara Licitra

